



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e

Regione Emilia-Romagna

ACCORDO DI PROGRAMMA

**FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO**

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'art. 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59" e ss.mm.ii. ;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTA la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226 recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile";

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179, recante "Disposizioni in campo ambientale", ed in particolare l'art. 16 relativo a "Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico";

VISTO il comma 432 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2006;

VISTO il comma 321 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede altresì che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA la Direttiva Ministeriale concernente indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2010 di cui al DM n. GAB/DEC/2010/0076 del 23/04/2010;

CONSIDERATO che uno studio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha evidenziato che il 9,8% del territorio nazionale è interessato da aree ad alta criticità idrogeologica e che 540 chilometri di linea di costa risulta a potenziale rischio di erosione per i beni esposti;

RAVVISATA la necessità di considerare in modo unitario tutte le risorse affini e contigue presenti nel bilancio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche per attivare un piano di azione che garantisca la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

RITENUTO indispensabile utilizzare tali risorse attraverso singoli accordi di programma che consentano alle Regioni di operare con la massima flessibilità operativa e di far confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad una programmazione organica ed unitaria rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico;

RITENUTO necessario intervenire per fronteggiare le situazioni di maggiore emergenza e criticità;

CONSIDERATO che la Regione Emilia-Romagna, in tal senso, ha individuato un primo elenco di interventi prioritari per fronteggiare le situazioni di maggiore dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che la Regione Emilia-Romagna ritiene prioritari, sulla base di conoscenze specifiche dei fenomeni in atto, anche interventi in aree non identificate come ad elevato o molto elevato rischio idrogeologico nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigenti sul territorio;

QUANTIFICATE in complessivi Euro 90.076.000,00 le risorse da utilizzare nel presente Accordo di Programma da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la nota prot. n. PG.2010.0267613 del 29 ottobre 2010 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, la proposta di programmazione regionale, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1200 del 26 luglio 2010, per gli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico, che tiene conto anche delle richieste pervenute direttamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dagli enti locali trasmesse alla Regione Emilia-Romagna con note n. 16209/TRI del 22 giugno 2010 e n. 22886/TRI del 15 settembre 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché delle richieste pervenute dal Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che con la sopra citata nota prot. n. PG.2010.0267613 del 29 ottobre 2010 la Regione Emilia-Romagna ha altresì specificato che una prima proposta di interventi è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1200 del 26 luglio 2010. A seguito di ulteriori verifiche delle situazioni di criticità presenti sul territorio regionale, è risultato necessario apportare a tale proposta alcune modifiche operate dall'Assessore regionale alla Sicurezza Territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, a ciò autorizzato secondo quanto previsto al punto f) del dispositivo della citata D.G.R. n. 1200/2010.



VISTE le note n. 5076 del 4 agosto 2010 dell'Autorità di bacino del fiume Po, n. 2690 del 2 agosto 2010 dell'Autorità di bacino del Tevere, n. AR/2010/943 del 2 agosto 2010 dell'Autorità di bacino del Reno, n. 451 del 3 agosto 2010 dell'Autorità di bacino Marecchia-Conca, n. 389 del 2 agosto 2010 dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, n. PG.2010.6545 del 3 agosto 2010 dell'Agenzia regionale di Protezione Civile concernenti le intese sul programma degli interventi;

RILEVATO che la Regione Emilia-Romagna ha reso noto l'importo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento degli interventi oggetto del presente Accordo;

VISTO il verbale di riunione tecnica del 2 novembre 2010 tra la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM, la competente struttura regionale e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Emilia-Romagna (di seguito denominate *Parti*)

si conviene e si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo è finalizzato all'individuazione, al finanziamento e all'attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 3

(Programma degli interventi)

1. Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Emilia-Romagna vengono elencati nell'Allegato 1 al presente Accordo, del quale costituisce parte integrante.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 4

(Copertura finanziaria degli interventi)

La copertura finanziaria del fabbisogno degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, pari a complessivi Euro 154.879.629,15 (di cui euro 90.076.000,00 a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Euro 64.803.629,15 a carico della Regione Emilia Romagna), è analiticamente descritta nella seguente Tabella n.1.

In particolare, per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la copertura è assicurata, quanto ad Euro 22.536.064,46, con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 8640 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario 2010; quanto ad Euro 16.663.935,54, con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 8531 (PG 03) di provenienza dall'esercizio finanziario 2010, quanto ad Euro 50.876.000,00, con le risorse previste dall'articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) appositamente destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Tabella 1 - Copertura finanziaria

	FONTI	RISORSE
MATTM	Cap. 8640 (PG 01)- e.f. 2010	€ 22.536.064,46
	Cap. 8531 (PG 03)- e.f. 2010	€ 16.663.935,54
	Art. 2, comma 240 L. 23 dicembre 2009, n. 191	€ 50.876.000,00
	TOTALE RISORSE MATTM	Euro 90.076.000,00
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	L.R. 6/2005, Piani di Attuazione Regionale (P.A.R.)	€ 4.099.800,00
	L.R. 6/2005	€ 4.663.199,15
	Mezzi regionali L. 445/1908	€ 1.550.000,00
	L.R. 27/1974 (annualità 2010)	€ 1.450.000,00
	L.R. 27/1974 (annualità 2008-2009)	€ 2.690.000,00
	L.R. 23/1993	€ 800.000,00
	L. 845/80	€ 15.121.080,00
	L. 183/1989 (annualità 2000-2001)	€ 11.350.000,00
	L. 183/1989 (annualità 2002-2003)	€ 724.550,00
	L.R. 7/2004 - art. 30 (annualità 2010)	€ 850.000,00
	Programma straordinario triennale 2010-2012 dell'Agenzia interregionale per il Po	€ 13.200.000,00
	Fondi OO.P.C.M.	€ 4.655.000,00
	L.R. 17/2004 (annualità 2010)	€ 2.300.000,00
	L.R. 17/2004 (annualità 2008-2009)	€ 1.350.000,00
	TOTALE RISORSE REGIONE	Euro 64.803.629,15
COPERTURA FINANZIARIA		EURO 154.879.629,15

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare metterà a disposizione le risorse di cui all'articolo 2, comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, nei tempi in cui le stesse saranno direttamente disponibili nel proprio bilancio.

Le parti, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche nell'ambito dei fondi FAS 2007-2013, provvederanno a programmarle nell'ambito del presente Accordo, previa integrazione dello stesso.

Articolo 5

(Modalità di attuazione)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
2. Le aree oggetto d'intervento, ove già non lo siano, dovranno essere comprese nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico in corso di predisposizione, predisposti, adottati o vigenti.

Articolo 6

(Soggetti responsabili)

1. I soggetti responsabili dell'Accordo sono individuati nella figura del Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e nella figura del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna.
2. I soggetti responsabili dell'Accordo provvedono di concerto a promuovere, con i Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo.

Articolo 7

(Attività di coordinamento)

1. Le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonché quella di verifica si attuano secondo quanto indicato dal comma 2, art. 17 del citato D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Articolo 8

(Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo)

1. E' costituito il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" (di seguito Comitato) a cui è demandato, senza oneri a carico del presente Accordo, il compito di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi.
2. Il Comitato è coordinato dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna o suo delegato ed è composto dal Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o suo delegato, che può avvalersi delle strutture di cui all'art. 17, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, e da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Coordinatore del Comitato può invitare i Soggetti attuatori alle sedute del Comitato stesso in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Al Comitato spetta il compito di:
 - a) governare e controllare il processo complessivo di programmazione e realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;
 - b) assicurare, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al successivo art. 9 e con cadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna annualità, la ricognizione sull'attuazione degli interventi, evidenziando le eventuali situazioni di criticità;
 - c) garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente



all'ambito territoriale interessato, che avverrà in coincidenza con le cadenze di cui al punto precedente;

- d) promuovere l'eventuale attivazione delle procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi;
- e) indicare ai Soggetti Attuatori ed ai Responsabili dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;
- f) definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie finali accertate sugli stessi nonché definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore.

5. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Comitato potrà avvalersi anche delle strutture regionali competenti per materia che possono operare in raccordo con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali, nonché con ogni altro soggetto pubblico o privato interessato.

6. Il Comitato ha altresì il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su segnalazione dei Responsabili dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei Soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Articolo 9

(Monitoraggio degli interventi)

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, come individuate nel presente Accordo, la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, provvede al monitoraggio dello stato di attuazione del programma degli interventi.

2. Il monitoraggio, di cui al comma precedente, è attuato dalla Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, con il supporto tecnico ed operativo dell'ISPRA, mediante la banca dati regionale che gestisce il monitoraggio di settore e mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) di ISPRA.

3. I Soggetti Attuatori sono tenuti a rispettare la localizzazione dell'intervento. Per ogni eventuale modifica totale o parziale della localizzazione dell'intervento per motivate e documentate esigenze sopravvenute, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione al Comitato di cui all'art. 8.

4. I Soggetti Attuatori sono inoltre tenuti a comunicare trimestralmente alla Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e lo stato di attuazione degli interventi stessi.

5. I dati, le informazioni ed i documenti acquisiti nella banca dati regionale saranno accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli interventi, anche ai fini delle attività di competenza del Comitato di indirizzo e controllo di cui al precedente art. 8.

Articolo 10

(Impegni delle Parti)

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo devono essere realizzati assicurando il coordinamento con le azioni volte a conseguire un adeguato livello di sicurezza, anche attraverso il raccordo con la pianificazione di bacino o distretto.
2. Gli interventi strutturali e le azioni di mitigazione dovranno inoltre essere coordinati e tener conto degli sviluppi collegati ad altri atti regionali di programmazione.
3. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;
 - d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
 - e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
 - f) condividere, ognuno per le proprie competenze, il monitoraggio delle attività.

Articolo 11

(Disposizioni generali e finali)


1. Il presente Accordo di Programma, comprendente l'allegato 1 come parte integrante e sostanziale dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Accordo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.

Letto, approvato, sottoscritto.

In Roma, li

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministro



Per la Regione Emilia-Romagna
Il Presidente della Giunta regionale

In BOLOGNA, li - 3 NOV. 2010

